




**COMUNE DI CASCINA**

Provincia di Pisa

**SERVIZIO AUTONOMO GOVERNO DEL TERRITORIO  
SERVIZIO URBANISTICA**

---

**VARIANTE NORMATIVA DEL VIGENTE REGOLAMENTO  
URBANISTICO PER LE AREE AGRICOLE**



**Il Responsabile del Procedimento**

arch. Elena Pugi

**Gruppo di progettazione variante RU**

arch. Sabina Testi - arch. Davide Tonelli - arch. Ilaria Bellini - arch. Chiara Turini

**STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL RU  
STATO ATTUALE - STATO MODIFICATO**

Gennaio 2012

**ADEGUAMENTO NTA RU:** Stralcio NTA RU: Art. 33 “Aree Agricole - Sistema Territoriale della Pianura Storica”, art.36 “Aree Agricole - Sistema Territoriale della Pianura Bonificata”, art.34 “Aree rilevanti da un punto di vista ambientale o con funzioni strategiche” – stato attuale e stato modificato – testo a fronte.

## STATO ATTUALE

## STATO MODIFICATO

**Articolo 33***Aree agricole**(sistema territoriale della pianura storica)**...omissis...***Comma 11**

È ammessa, altresì, per lo svolgimento di attività agricole delle aziende e di privati nonché per la conduzione di orti singoli, l'installazione di manufatti precari della dimensione massima di mq 9, realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra, salvo opere di ancoraggio che non comportino alcuna modifica dello stato dei luoghi. L'installazione può avvenire con comunicazione al Dirigente competente, nella quale si specificano:

- le esigenze produttive, caratteristiche, dimensioni e collocazione del manufatto;
- il periodo di mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile;
- l'impegno alla rimozione qualora l'amministrazione lo richiedesse.

**Articolo 33***Aree agricole**(sistema territoriale della pianura storica)**...omissis...***Comma 11**

È altresì ammessa l'installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell'attività agricola delle aziende, nonché per l'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agrarie da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e delle seguenti caratteristiche:

- abbiano una superficie utile massima di 20 mq per ogni azienda agricola o soggetto privato avente titolo diverso dall'imprenditore agricolo ed altezza dell'imposta di gronda non superiore a ml 3,00;
- siano posizionati ad una distanza non inferiore a ml 1,50 dal confine;
- siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri con copertura a falda inclinata;
- siano semplicemente appoggiati a terra, senza opere di fondazione salvo opere di ancoraggio che non comportino alcuna modifica dello stato dei luoghi;
- non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

I manufatti precari di cui al presente comma, quali manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, costituiscono attività edilizia libera e sono installati previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione Comunale, nella quale sono indicate:

- le motivate esigenze produttive, le caratteristiche e le dimensioni dei manufatti;
- l'indicazione su planimetria catastale del punto in cui è prevista l'installazione;
- il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con specificazione della data di installazione e di quella entro la quale lo stesso sarà rimosso;
- l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;
- la conformità dell'intervento alla normativa regionale di riferimento ed alle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico.

L'intervento è ammesso nella misura massima di un manufatto per fondo agricolo.

Nel caso in cui i manufatti di cui sopra siano destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, la relativa installazione è inoltre subordinata al rispetto di una superficie fondiaria minima di mq 1000 e di un periodo di mantenimento non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile; in tal caso la comunicazione contiene inoltre l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento del fondo, anche parziale quando si determina una superficie fondiaria inferiore a quella minima, nonché nel caso in cui lo richieda l'Amministrazione comunale.

STATO ATTUALE	STATO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Aree rilevanti da un punto di vista ambientale o con funzioni strategiche</i></p> <p><b>Comma 1 lettera a)</b> <i>“le aree agricole di valenza ambientale del subsistema dell’Arno ed il Parco della golena, riferite all’ert.5.1.1 delle norme tecniche del Piano Strutturale”</i></p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p><b>Comma 4</b></p> <p>Non sono ammessi nuovi edifici ad uso residenziale. È consentita, ad eccezione delle parti del territorio individuate dalla precedente lettera a), la realizzazione di nuovi annessi agricoli per le aziende che mantengono in produzione le superfici fondiari minime stabilite nella L.R.64/95 (vedi articolo 3) o nel Piano Territoriale provinciale se più restrittivo. Gli annessi devono essere commisurati alle dimensioni dell’attività dell’azienda, nel rispetto delle vigenti normative.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Aree rilevanti da un punto di vista ambientale o con funzioni strategiche</i></p> <p><b>Comma 1 lettera a)</b> <i>“le aree agricole di valenza ambientale del subsistema dell’Arno ed il Parco della golena, riferite all’ert.5.1.1 delle norme tecniche del Piano Strutturale”</i></p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p><b>Comma 4</b></p> <p>È ammessa, ad eccezione delle parti del territorio individuate dalla precedente lettera a), la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo in funzione delle esigenze connesse all’attività della azienda agricola, previa approvazione di PAPMAA nel rispetto di quanto contenuto nell’art.33 delle presenti norme, esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualora sia dimostrata l’assenza di edifici adibiti a tale uso;</li> <li>- qualora sia dimostrata l’impossibilità del recupero e/o riuso degli edifici esistenti a fini abitativi; tale impossibilità dovrà essere dimostrata esclusivamente in funzione delle esigenze della conduzione dell’azienda agricola;</li> <li>- prevedendo che i nuovi edifici siano posizionati contigualmente agli edifici esistenti e realizzati con tipologie edilizie tradizionali e conformi allo stato dei luoghi.</li> </ul> <p>È consentita, ad eccezione delle parti del territorio individuate dalla precedente lettera a), la realizzazione di nuovi annessi agricoli per le aziende che mantengono in produzione le superfici fondiari minime stabilite nella LR 1/2005 e relativi regolamenti o nel Piano Territoriale provinciale se più restrittivo. Gli annessi devono essere commisurati alle dimensioni dell’attività dell’azienda, nel rispetto delle vigenti normative.</p> <p>Non è ammessa l’installazione di manufatti precari per l’agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agrarie da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.</p>

STATO ATTUALE	STATO MODIFICATO
<p data-bbox="248 264 679 353"><b>Articolo 36</b> <i>Aree agricole</i> <i>(sistema territoriale della pianura bonificata)</i></p> <p data-bbox="408 387 520 409">...omissis...</p> <p data-bbox="150 450 252 472"><b>Comma 9</b></p> <p data-bbox="150 477 778 750">È ammessa, altresì, per lo svolgimento di attività agricole delle aziende e di privati nonché per la conduzione di orti singoli, l'installazione di manufatti precari della dimensione massima di mq 9, realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra, salvo opere di ancoraggio che non comportino alcuna modifica dello stato dei luoghi. L'installazione può avvenire con comunicazione al Dirigente competente, nella quale si specificano:</p> <ul data-bbox="150 754 778 943" style="list-style-type: none"> <li>- le esigenze produttive, caratteristiche, dimensioni e collocazione del manufatto;</li> <li>- il periodo di mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile;</li> <li>- l'impegno alla rimozione qualora l'amministrazione lo richiedesse.</li> </ul>	<p data-bbox="903 264 1334 353"><b>Articolo 36</b> <i>Aree agricole</i> <i>(sistema territoriale della pianura bonificata)</i></p> <p data-bbox="1062 387 1174 409">...omissis...</p> <p data-bbox="804 450 906 472"><b>Comma 9</b></p> <p data-bbox="804 477 1433 629">È altresì ammessa l'installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell'attività agricola delle aziende, nonché per l'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agrarie da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e delle seguenti caratteristiche:</p> <ul data-bbox="804 633 1433 1023" style="list-style-type: none"> <li>- superficie utile massima di 20 mq per ogni azienda agricola o soggetto privato avente titolo diverso dall'imprenditore agricolo ed altezza dell'imposta di gronda non superiore a ml 3,00;</li> <li>- siano posizionati ad una distanza non inferiore a ml 1,50 dal confine;</li> <li>- siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri con copertura a falda inclinata;</li> <li>- siano semplicemente appoggiati a terra, senza opere di fondazione salvo opere di ancoraggio che non comportino alcuna modifica dello stato dei luoghi;</li> <li>- non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.</li> </ul> <p data-bbox="804 1028 1433 1180">I manufatti precari di cui al presente comma, quali manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, costituiscono attività edilizia libera e sono installati previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione Comunale, nella quale sono indicate:</p> <ul data-bbox="804 1184 1433 1543" style="list-style-type: none"> <li>- le motivate esigenze produttive, le caratteristiche e le dimensioni dei manufatti;</li> <li>- l'indicazione su planimetria catastale del punto in cui è prevista l'installazione;</li> <li>- il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con specificazione della data di installazione e di quella entro la quale lo stesso sarà rimosso;</li> <li>- l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;</li> <li>- la conformità dell'intervento alla normativa regionale di riferimento ed alle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico.</li> </ul> <p data-bbox="804 1547 1433 1606">L'intervento è ammesso nella misura massima di un manufatto per fondo agricolo.</p> <p data-bbox="804 1610 1433 1942">Nel caso in cui i manufatti di cui sopra siano destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, la relativa installazione è inoltre subordinata al rispetto di una superficie fondiaria minima di mq 1000 e di un periodo di mantenimento non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile; in tal caso la comunicazione contiene inoltre l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento del fondo, anche parziale quando si determina una superficie fondiaria inferiore a quella minima, nonché nel caso in cui lo richieda l'Amministrazione comunale.</p>